

975^a Seduta plenaria

Giornale PC N.975, punto 1 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.1106
PRIMA SERIE DI MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA
FIDUCIA VOLTE A RIDURRE I RISCHI DI CONFLITTO DERIVANTI
DALL'USO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI
COMUNICAZIONE

Con la Decisione del Consiglio permanente N.1039 del 26 aprile 2012 gli Stati partecipanti all'OSCE hanno deciso di intensificare in modo globale e transdimensionale gli sforzi individuali e collettivi concernenti la sicurezza delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) e del loro uso, qui di seguito denominata "sicurezza delle TIC e del loro uso", conformemente agli impegni OSCE e in cooperazione con pertinenti organizzazioni internazionali. Essi hanno inoltre deciso di elaborare una serie di progetti di misure di rafforzamento della fiducia (CBM) volte a migliorare la cooperazione interstatale, la trasparenza, la prevedibilità e la stabilità e a ridurre i rischi di percezione errata, di crescita delle tensioni e di conflitto che possono derivare dall'uso delle TIC.

Gli Stati partecipanti all'OSCE, ricordando il ruolo dell'OSCE quale accordo regionale ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite, confermano che le CBM che vengono elaborate dall'OSCE integrano gli sforzi delle Nazioni Unite volti a promuovere CBM nel campo della sicurezza delle TIC e del loro uso. Le iniziative adottate dagli Stati partecipanti all'OSCE in attuazione delle misure OSCE di rafforzamento della fiducia nel campo della sicurezza delle TIC e del loro uso saranno conformi al diritto internazionale, compresi, tra l'altro, la Carta delle Nazioni Unite e la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, nonché l'Atto finale di Helsinki, e alle loro responsabilità di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali.

1. Gli Stati partecipanti forniranno volontariamente i loro pareri nazionali su diversi aspetti delle minacce nazionali e transnazionali alle TIC e all'uso delle stesse. La portata di tali informazioni sarà determinata dalle Parti che le forniscono.
2. Gli Stati partecipanti faciliteranno volontariamente la cooperazione tra gli organismi nazionali competenti e lo scambio di informazioni in relazione alla sicurezza nell'uso delle TIC e del loro uso.
3. Gli Stati partecipanti terranno consultazioni su base volontaria e a livello adeguato al fine di ridurre i rischi di percezione errata e la possibile insorgenza di tensioni politiche o

militari o conflitti che possono derivare dall'uso delle TIC, e di proteggere infrastrutture TIC nazionali e internazionali sensibili, compresa la loro integrità.

4. Gli Stati partecipanti condivideranno volontariamente informazioni sulle misure adottate per garantire una rete Internet aperta, interoperabile, sicura e affidabile.

5. Gli Stati partecipanti utilizzeranno l'OSCE come piattaforma per il dialogo, lo scambio di buone prassi, la sensibilizzazione e l'informazione sul rafforzamento delle capacità in materia di sicurezza delle TIC e del loro uso, comprese risposte efficaci a minacce correlate. Gli Stati partecipanti esamineranno le possibilità di sviluppare ulteriormente il ruolo dell'OSCE in tal senso.

6. Gli Stati partecipanti sono incoraggiati a dotarsi di una legislazione nazionale moderna ed efficace per favorire la cooperazione bilaterale su base volontaria e lo scambio efficace e tempestivo di informazioni tra autorità competenti degli Stati partecipanti, comprese le agenzie preposte all'applicazione della legge, al fine di contrastare il terrorismo o l'uso criminale delle TIC. Gli Stati partecipanti all'OSCE concordano che l'OSCE non duplicherà le iniziative adottate dalle forze dell'ordine attraverso i canali esistenti.

7. Gli Stati partecipanti condivideranno volontariamente informazioni sulla loro organizzazione, sulle strategie, le politiche e i programmi nazionali, nonché sulla cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, rilevanti per la sicurezza delle TIC e del loro uso, nella misura da stabilirsi dalle parti che le forniscono.

8. Gli Stati partecipanti nomineranno un punto di contatto per facilitare le pertinenti comunicazioni e il dialogo sulla sicurezza delle TIC e del loro uso. Gli Stati partecipanti forniranno volontariamente i dati di contatto delle strutture nazionali ufficiali esistenti preposte alla gestione degli incidenti concernenti le TIC e coordineranno le risposte per consentire un dialogo diretto e facilitare l'interazione tra organismi nazionali competenti ed esperti. Gli Stati partecipanti aggiorneranno annualmente le informazioni relative ai contatti e comunicheranno le modifiche non oltre trenta giorni dopo che queste siano state introdotte. Gli Stati partecipanti stabiliranno volontariamente misure atte a garantire una comunicazione rapida al livello di autorità responsabili delle politiche al fine di consentire che siano sollevate questioni che suscitano preoccupazione al livello della sicurezza nazionale.

9. Al fine di ridurre il rischio di equivoci in assenza di una terminologia convenzionale e promuovere un dialogo continuo, gli Stati partecipanti, come primo passo, forniranno volontariamente un elenco nazionale di termini relativi alla sicurezza delle TIC e al loro uso accompagnato dalla spiegazione o dalla definizione di ciascun termine. Ogni Stato partecipante selezionerà volontariamente i termini che riterrà più rilevanti ai fini della condivisione. Sul lungo periodo, gli Stati partecipanti si adopereranno per compilare un glossario concordato.

10. Gli Stati partecipanti scambieranno volontariamente le loro vedute avvalendosi delle piattaforme e dei meccanismi dell'OSCE, compresa la Rete di Comunicazioni dell'OSCE, gestita dal Centro per la prevenzione dei conflitti del Segretariato dell'OSCE, previa pertinente decisione dell'OSCE, al fine di facilitare le comunicazioni riguardanti le CBM.

11. Gli Stati partecipanti, a livello di esperti nazionali designati, si riuniranno almeno tre volte l'anno nell'ambito del Comitato per la sicurezza e del suo Gruppo di lavoro informale

istituito dalla decisione del Consiglio permanente N.1039 al fine di discutere le informazioni scambiate ed esaminare sviluppi adeguati delle CBM. Elementi di futura considerazione da parte della IWG potranno comprendere, tra l' altro, proposte contenute nell'Elenco consolidato distribuito il 9 luglio 2012 dalla Presidenza dell'IWG con la sigla di riferimento PC.DEL/682/12, previa discussione e accordo consensuale in vista dell'adozione.

Considerazioni di carattere pratico

Le disposizioni previste da queste Considerazioni pratiche non riguardano il carattere volontario delle attività relative alle CBM di cui sopra.

Gli Stati partecipanti intendono svolgere il primo scambio entro il 31 ottobre 2014. Successivamente lo scambio di informazioni descritto nelle summenzionate CBM si terrà annualmente. Al fine di creare sinergie, la data degli scambi di informazioni potrà coincidere con attività pertinenti che gli Stati partecipanti perseguono in seno alle Nazioni Unite e in altri consessi.

Ogni Stato partecipante avrà cura di presentare le informazioni oggetto di scambio preventivamente compilate in un formato unificato. Tali informazioni dovrebbero essere presentate in modo da massimizzare la trasparenza e l'utilità.

Le informazioni possono essere presentate dagli Stati partecipanti in una delle lingue ufficiali dell'OSCE, accompagnate da una traduzione in inglese, o solo in lingua inglese.

Le informazioni saranno fornite agli Stati partecipanti utilizzando il sistema OSCE di Distribuzione dei documenti.

Nel caso in cui uno Stato partecipante desideri avere informazioni riguardo singole presentazioni, è invitato a farlo durante le riunioni del Comitato per la sicurezza e del suo Gruppo di lavoro informale istituito con la Decisione del Consiglio permanente N.1039 o tramite dialogo diretto con lo Stato che presenta le informazioni, ricorrendo ai meccanismi di contatto stabiliti, ivi inclusi l'elenco dei contatti e-mail e il foro di discussione POLIS.

Gli Stati partecipanti svolgeranno le attività di cui ai punti 9 e 10 attraverso gli organi e i meccanismi OSCE esistenti.

Il Dipartimento per le minacce transnazionali, su richiesta e nei limiti delle risorse disponibili, assisterà gli Stati partecipanti nell'attuazione delle CBM di cui sopra.

In attuazione delle CBM, gli Stati partecipanti potrebbero voler avvalersi dei dibattiti e delle competenze di altre pertinenti organizzazioni internazionali che trattano questioni relative alle TIC.

PC.DEC/1106
3 December 2013
Attachment

ITALIAN
Original: RUSSIAN

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE
NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER
LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

Resa dalla delegazione della Federazione Russa:

“In relazione alla decisione adottata dal Consiglio permanente sulla prima serie di misure di rafforzamento della fiducia volte a ridurre i rischi di conflitto derivanti dall'uso di tecnologie informatiche e delle comunicazioni e in conformità al paragrafo IV.1(A)6 delle Norme procedurali dell'OSCE, la Federazione Russa desidera rendere la seguente dichiarazione interpretativa:

la delegazione russa ha partecipato attivamente alla formazione del consenso su questa importante decisione. L'accordo raggiunto in merito, com'è noto, ha richiesto notevoli sforzi da parte di molte delegazioni coinvolte nel processo di negoziazione.

La Federazione Russa sosterrà l'attuazione di questa decisione nel pieno rispetto dei principi della non interferenza negli affari interni degli Stati, della loro eguaglianza nel processo di gestione di Internet e del diritto sovrano degli Stati di gestire Internet nel loro spazio di informazione nazionale, del diritto internazionale e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Chiedo che il testo della presente dichiarazione sia accluso alla decisione del Consiglio permanente adottata e sia allegato al giornale della seduta odierna.”